DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI BILANCIO PER LE IMPRESE OPERANTI NEL SETTORE DELL'EDITORIA E DI PROTEZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

Art. 2

Obbligo di pubblicazione del bilancio

Ai fini e per gli effetti previsti dal codice civile, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, sono tenuti a redigere i propri bilanci di esercizio secondo le disposizioni dello stesso codice. I soggetti di cui all'articolo 11, comma secondo, numeri 1) e 2), della legge 5 agosto 1981, n. 416, devono pubblicare su tutte le testate edite lo stato patrimoniale e il conto economico del bilancio di esercizio, corredato da un prospetto di dettaglio delle voci di bilancio relative all'esercizio dell'attivita' editoriale secondo il modello stabilito con i provvedimenti di cui all'articolo 1, nonche', eventualmente, lo stato patrimoniale e il conto economico del bilancio consolidato del gruppo di appartenenza, entro il 31 agosto di ogni anno. Il comma secondo dell'articolo 12 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e' sostituito dal seguente: "Lo stato patrimoniale e il conto economico del bilancio di esercizio delle imprese concessionarie di pubblicita', integrati da un elenco che indichi le testate delle quali la concessionaria ha l'esclusiva della pubblicita', devono essere pubblicati, entro il 31 agosto di ogni anno, su tutte le testate servite dalla stessa impresa di pubblicita'.". L'alinea del comma 10 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, gia' sostituito dall'articolo 1, comma 2, della legge 14 agosto 1991, n. 278, e' sostituito dal seguente: "Alle imprese editrici di quotidiani o periodici che, oltre che attraverso esplicita menzione riportata in testata, risultino essere organi o giornali di forze politiche che abbiano complessivamente almeno due rappresentanti eletti nelle Camere, ovvero uno nelle Camere e uno nel Parlamento europeo, nell'anno di riferimento dei contributi a decorrere dall'inizio della XI Legislatura, a condizione che siano state tempestivamente presentate le relative domande, e' corrisposto:". Dopo il comma 11 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e' inserito il seguente: "11-bis. Ai fini dell'applicazione dei commi 10 e 11, il requisito della rappresentanza parlamentare della forza politica, la cui impresa editrice dell'organo o giornale aspiri alla concessione dei contributi di cui ai predetti commi, e' soddisfatto, in assenza di specifico collegamento elettorale, anche da una dichiarazione di appartenenza e rappresentanza di tale forza politica da parte dei parlamentari interessati, certificata dalla Camera di cui sono componenti". Dopo il comma 11-bis dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e' inserito il seguente: "11-ter. A decorrere dall'anno 1991 sono abrogati gli ultimi due periodi del comma 5 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250. Dal medesimo anno i contributi previsti dal comma 2 dell'articolo 3 citato sono concessi a

condizione che non fruiscano dei contributi previsti dal predetto comma imprese collegate con l'impresa richiedente, o controllate da essa o che la controllano o che siano controllate dalle stesse imprese o dagli stessi soggetti che la controllano.". Dopo il comma 11-ter dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e' inserito il seguente: "11-quater. A decorrere dall'anno 1996 e fino all'anno 2005, e' autorizzata la spesa di lire 35 miliardi annui ad integrazione del fondo di cui all'articolo 29 della legge 5 agosto 1981, n. 416. Le disposizioni di cui agli articoli 29, 30, 31, 32 e 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioniXX e integrazioni, sono prorogate per il quinquennio 1996-2000. All'onere derivante dal presente conma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".

Versione in vigore dal 26 agosto 1996, non più in vigore dal 26 ottobre 1996 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di bilancio per le imprese operanti nel settore dell'editoria e di protezione del diritto d'autore
Estremi	Decreto-legge 8 agosto 1996, n. 439
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 agosto 1996

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-bilancio-per-le-imprese-operanti-1996/art-2-obbligo-di-pubblicazione-del-bilancio/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it